



**Relazione
della Società
di Revisione**

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2025

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39**

All'Assemblea dei soci della società 5 T S.r.l.

1. Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società 5 T S.r.l. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società 5 T S.r.l. al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione su alcuni paragrafi all'interno della sezione "Andamento delle attività dell'esercizio" della Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2025, nelle quali si evidenzia l'evoluzione della controversia con la società Alessandro Patanè Srl:

"Nel corso del 2025 il giudizio civile è proseguito davanti al Tribunale delle imprese di Torino. 5T si è costituita in giudizio, contestando integralmente le pretese dell'attore e ribadendo di non avere mai avuto rapporti contrattuali con il sig. Patanè o con la società Alessandro Patanè s.r.l. e di non utilizzare più il software in questione dal 2016. Inizialmente dichiarata contumace, la società Alessandro Patanè s.r.l. si è poi costituita nel corso del 2025; con successiva ordinanza del 7 luglio 2025 il Tribunale ha respinto le richieste di chiamata in causa di terzi, dichiarato inammissibili alcune istanze istruttorie e ritenuto la causa matura per la decisione, fissando udienza per la decisione in forma scritta nel marzo 2026. Successivamente è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) della società Alessandro Patanè s.r.l.; con provvedimento del 13 gennaio 2026 il Tribunale ha pertanto dichiarato l'interruzione del processo civile. alla data di redazione del presente bilancio il giudizio risulta sospeso in attesa di eventuale riassunzione da parte dei soggetti legittimati, con la conseguenza che, in difetto di riassunzione nei termini di legge, il processo si estinguerebbe senza decisione nel merito. Nel novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre notificato a 5T un atto di pignoramento presso terzi relativo a presunti crediti di Alessandro Patanè S.r.l. verso 5T, in relazione a debiti fiscali della stessa Alessandro Patanè S.r.l.; 5T ha dichiarato di non essere debitrice della società Patanè e,

alla data di bilancio, tale dichiarazione non risulta essere stata contestata. Relativamente ai procedimenti penali in corso, sempre riferiti alla controversia con Alessandro Patanè si segnala che:

- per quanto attiene al procedimento penale n. 40171/2024 R.G.N.R., derivante dalla prima trasmissione a Roma del procedimento torinese per calunnia e diffamazione, il Pubblico Ministero ha notificato al Patanè l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. Questo atto, prodotto dal Patanè nel procedimento penale con ASPI, segna la chiusura della fase investigativa e indica l'intenzione del PM di esercitare l'azione penale contro il Patanè,

- In merito alla querela depositata il 21 luglio 2025, che ha dato origine al procedimento penale n. 16217/25 R.G.N.R. presso la Procura di Torino, si segnala che il 9 gennaio 2026 è stata disposta l'archiviazione limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione. Per quanto riguarda le ipotesi di diffamazione e calunnia, il Pubblico Ministero ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Roma, competente per territorio.”.

Inoltre, richiamiamo l'attenzione su un paragrafo all'interno della sezione “Fondi per rischi ed oneri” della Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nel quale si evidenzia che “*il fondo accoglie gli eventuali oneri futuri legati alla controversia con la Alessandro Patanè Srl.*

A tal proposito si informa che nel corso del 2025 il giudizio civile è proseguito davanti al Tribunale delle imprese di Torino e 5T si è costituita in giudizio, contestando integralmente le pretese e ribadendo di non avere mai avuto rapporti contrattuali con il sig. Patanè o con la società Alessandro Patanè s.r.l.

A dicembre 2025 è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) della società Alessandro Patanè s.r.l. e conseguentemente con provvedimento del 13 gennaio 2026 il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo civile”.

Nel corso dell'esercizio, abbiamo monitorato gli sviluppi del contenzioso sorto con la società Alessandro Patanè S.r.l. e mantenuto un costante aggiornamento sulla vicenda tramite i periodici scambi informativi intrattenuti con i legali che assistono la Società, i quali hanno costantemente sostenuto la totale estraneità della Società all'oggetto della contestazione e l'intrinseca infondatezza delle richieste avanzate, non avendo la stessa mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con detta società.

Sulla base di quanto espresso, riteniamo corretto che la Società abbia apposto esclusivamente un accantonamento a fondo rischi ed oneri relativo alle spese legali da sostenere, poiché, allo stato attuale, il rischio di soccombenza relativamente a tale contenzioso risulta estremamente remoto.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni forvianti o forzature del controllo interno;
- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sull'informativa di bilancio ovvero, qualora tale informazione sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

2. Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter), del D. Lgs. 39/2010

Gli Amministratori della società 5 T S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della società 5 T S.r.l. al 31 dicembre 2025, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della società 5 T S.r.l. al 31 dicembre 2025 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società 5 T S.r.l. al 31 dicembre 2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

REVI.TOR S.r.l.

(Barbara NEGRO)


(Socio)

Torino, 8 aprile 2026